



Tribunale di Catania

Sezione specializzata imprese

Quarta sezione civile

PRESIDENZA TRIBUNALE CATANIA
12 OTT. 2020
3554/2020 I

All'att.ne

Sig. Presidente del Tribunale

Si trasmettono le linee guida approvate in sede di riunione ex art. 47 quater o.g. dal plenum del
giudici della sezione specializzata imprese e quarta civile del Tribunale di Catania.

Catania, 8.10.2020.

Il Presidente di sezione

Dott. Mariano Sciacca



LINEE GUIDA RELATIVE AI RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO

*Approvate in sede di riunione ex art. 47 quater o.g. dal plenum dei giudici
della sezione specializzata imprese e quarta civile del Tribunale di Catania.*

Le presenti linee guida sono finalizzate a fornire indicazioni operative relative alla predisposizione dei ricorsi monitori ed alla documentazione da allegare, con l'obiettivo di favorire un celere esame ed una spedita definizione dei procedimenti.

Indicazioni generali

Il ricorso monitorio deve essere predisposto nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) il ricorso può essere redatto con qualsiasi elaboratore di testi e deve essere convertito in formato .pdf testo, mentre non è consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come .pdf immagine;
- b) in caso di richiesta di immediata esecutività del decreto, va inserita la dicitura "*immediatamente esecutivo*" subito dopo le parole "*ricorso per decreto ingiuntivo*";
- c) gli allegati devono essere inseriti nella busta telematica insieme al ricorso al quale si riferiscono e devono essere necessariamente prodotti in uno dei formati ammessi dalle specifiche tecniche del PCT;
- d) ogni allegato dovrà essere contenuto in un diverso file, con l'eccezione degli atti omogenei;
- e) al fine di agevolare la verifica della documentazione prodotta a corredo del ricorso, si individua una lista esemplificativa di atti che per la loro omogeneità è opportuno trasmettere in file unico:
 - documenti di spesa aventi natura analoga (scontrini etc.);
 - estratti conto;
 - fatture (e relativi documenti di trasporto);
 - stati avanzamento lavori;
- f) i files dovranno essere numerati e denominati utilizzando diciture esplicative del contenuto, ad esempio:
 - 001 – fattura n. 1/2020
 - 002 – estratto conto
 - 003 – contratto di finanziamento n. xyz;
- g) va depositato un indice degli atti, che permetta l'immediato reperimento del file corrispondente;
- h) i documenti devono essere depositati in formato nativo digitale e, ove trattasi di file in originale acquisiti mediante scansione, deve trattarsi di documenti leggibili;
- i) il ricorso può contenere collegamenti ipertestuali ai files depositati.

Contributo unificato e diritti forfettizzati

Stante la natura esclusivamente telematica del procedimento monitorio ed in ottemperanza, allo stato, delle disposizioni adottate dal Presidente del Tribunale nel contesto delle misure volte a prevenire la

diffusione dell'epidemia da covid-19, il contributo unificato ed i diritti forfettizzati devono essere pagati telematicamente tramite pagoPA o Mod. F23.

La relativa ricevuta, prodotta dal sistema, deve essere depositata in formato .pdf, unitamente al ricorso introduttivo, improrogabilmente al momento dell'iscrizione a ruolo.

E' cura del difensore indicare il nome delle parti del procedimento ed il tipo e l'oggetto del procedimento al quale si riferisce, onde evitare sovrapposizioni con altri procedimenti.

Documentazione da allegare – ipotesi ricorrenti – esemplificazione

Al ricorso deve essere allegata la seguente documentazione, che si esemplifica secondo i tipi contrattuali:

A. conto corrente bancario

1. contratto di apertura del conto corrente bancario e/o conto anticipi sottoscritto, con allegate le condizioni contrattuali applicate ed eventuali collegati contratti di apertura di credito e/o contratti modificativi delle condizioni;
2. estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b.;
3. diffida o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o, in mancanza, indicazione del termine a decorrere dal quale sono computati gli interessi moratori o altri oneri derivanti dalla mora;

B. mutuo fondiario e finanziamento

1. contratto di concessione del finanziamento con allegato piano di ammortamento;
2. estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b.;
3. diffida o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o, in mancanza, indicazione del termine a decorrere dal quale sono computati gli interessi moratori o altri oneri derivanti dalla mora;

C. compravendita tra imprenditori

- 1.1 fatture con allegato estratto autentico delle scritture contabili assistito da attestazione di regolare tenuta e con le fatture azionate evidenziate (può ritenersi l'equipollenza tra l'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di autenticità dell'estratto a cura dello stesso creditore o del suo difensore o consulente e l'autentica dell'estratto di parte del notaio o di altro pubblico ufficiale);
- 1.2 ovvero, fatture con allegati documenti di trasporto o fatture accompagnatorie;
2. diffida, o, comunque, indicazione del termine a decorrere dal quale sono richiesti gli interessi moratori;

D. appalto

1. contratto;
2. fatture con allegato estratto autentico delle scritture contabili assistito da attestazione di regolare tenuta e con le fatture azionate evidenziate (può ritenersi l'equipollenza tra l'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di autenticità dell'estratto a cura dello stesso creditore o del suo difensore o consulente e l'autentica dell'estratto di parte del notaio o di altro pubblico ufficiale abilitato);
3. stato avanzamento lavori.

Produzione di titoli di credito

In caso di ricorso fondato su assegno o cambiale, il titolo deve essere prodotto in originale in formato cartaceo, mediante deposito in cancelleria.

Il titolo dovrà permanere depositato fino alla definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.

Deposito di documentazione richiesta ai sensi dell'art. 640 c.p.c.

In caso di richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 640 c.p.c. è necessario inviare una nuova busta telematica contenente i chiarimenti come atto principale ed i documenti allegati; l'atto principale deve essere trasmesso quale atto codificato "*Deposito documentazione integrativa e/o chiarimenti*".

Il termine assegnato per integrare la documentazione è ordinariamente di giorni trenta.

Richiesta di esecutorietà

La richiesta di esecutorietà deve contenere l'attestazione, da parte del difensore, circa la mancata proposizione di opposizione.

La stessa va trasmessa per via telematica dopo il decorso del termine per l'iscrizione a ruolo della eventuale opposizione (ovvero dopo cinquanta giorni dalla notifica).

Alla richiesta di esecutorietà deve essere allegata la prova della notifica, ovvero:

- a. se il decreto ingiuntivo è stato notificato in forma cartacea, devono essere allegate le scansioni dei relativi documenti, cioè la copia autentica cartacea del decreto ingiuntivo utilizzata per la notifica, la relata di notifica e gli eventuali avvisi di ricevimento della raccomandata nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, che devono essere scansionati in modo completo (fronte e retro) e leggibile;
- b. se il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'art. 3bis della legge n. 53/1994, la prova della notifica è fornita con le modalità previste dall'art. 19bis comma 3 delle specifiche tecniche PCT, cioè inserendo come allegati la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna (contenente l'atto e il provvedimento notificato) relativa ad ogni destinatario della notificazione.

Qualora la richiesta di esecutorietà venga inoltrata da un nuovo procuratore, la stessa dovrà essere depositata con atto separato e successivo rispetto al deposito della comparsa di costituzione di nuovo procuratore.

Predisposizione dell'istanza di liquidazione dei compensi spettanti al difensore

Nella nota spese devono essere indicati:

- a. l'intervallo di valore di riferimento;
- b. il compenso professionale richiesto, normalmente nella misura del parametro medio, salva indicazione di ragioni idonee a fondare una richiesta di applicazione di aumento o diverso parametro; si precisa che, quando gli atti sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione mediante collegamenti ipertestuali, verrà di norma concessa, su espressa istanza, la maggiorazione del compenso del 30%, ai sensi dell'art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014;

- c. le spese per contributo unificato ed imposta di bollo;
- d. le ulteriori eventuali spese vive, con allegazione della documentazione giustificativa (es. fattura emessa da notaio in relazione all'estratto conto autentico).

Patrocinio a spese dello Stato

In caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di liquidazione deve essere predisposta nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) l'istanza va depositata contestualmente al ricorso introduttivo o subito dopo l'emissione del decreto ingiuntivo;
- b) l'istanza deve essere depositata come atto separato e non deve essere inserita tra gli allegati al ricorso;
- c) l'istanza deve essere accompagnata dal deposito di autonoma nota spese, per consentire alla cancelleria di allegarla ai documenti che vanno trasmessi all'Ufficio Spese di Giustizia;
- d) all'istanza di liquidazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - i. istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o al Giudice delegato;
 - ii. delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o decreto del Giudice delegato *ex art. 144 t.u.s.g.*;
 - iii. autocertificazione da parte del difensore circa l'iscrizione all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 81 t.u.s.g.;
 - iv. autocertificazione relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- e) nel ricorso introduttivo, dopo le generalità del ricorrente, va specificato che lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e va indicata la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o il decreto del Giudice delegato (in caso di procedura concorsuale) di ammissione provvisoria;
- f) nel ricorso deve essere specificato che la somma oggetto dell'ingiunzione è richiesta "oltre spese e compensi da liquidarsi a favore dell'Erario".

Si pubblichi sulla home page del sito internet del Tribunale di Catania e nella sezione dedicata.

Si trasmetta al C.O.A. e al O.D.C.E.C. di Catania, nonché ai Sig.ri curatori fallimentari.

Catania, 3.10.2020.

Il Presidente di sezione

Dott. Mariano Sciacca

